

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

per la liquidazione standardizzata *standardizzata* degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. "irreperibili di fatto" nonché dei c.d. "insolvibili".

L'anno 2018 addì 24 del mese di MAGGIO in Genova:

il Tribunale di Genova, in persona del Presidente Dott.ssa Franca Borzone,

e

l'Ordine degli Avvocati di Genova, in persona del Presidente Avv. Alessandro Vaccaro;

PREMESSO CHE:

- si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e assimilati;
- il Presidente del Tribunale di Genova ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, sentiti i Magistrati onorari addetti alla Sezione Penale e la camera Penale Regionale Ligure, ritengono necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione, per la Cancelleria di semplificare le notifiche con risparmio di spesa e, per il difensore, di assicurare pagamenti più celeri;
- la liquidazione delle competenze relative ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio dei soggetti dichiarati irreperibili o c.d. "irreperibili di fatto" o c.d. "insolvibili", sarà effettuata in udienza, come disposto dall'art. 83, comma 3 bis, D.P.R. 115/02, e l'adozione di un protocollo appare opportuna per semplificare ed accelerare la liquidazione stessa al fine di dare reale attuazione alla norma predetta;
- per quanto riguarda la difesa d'ufficio, va osservato quanto segue. Principio generale che disciplina la materia, con riguardo alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio, è quello secondo cui l'obbligo di retribuire il predetto difensore gravi sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell'art. 369 *bis*, 2° c., lett. d), c.p.p. e dell'art. 103 D.P.R. n. 115/2002). Resta fermo, quindi, quanto stabilito dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, secondo cui l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali;
- per il caso in cui il professionista - nominato difensore d'ufficio - abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato **irreperibile**, il disposto di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 introduce la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito.

M

➤ Con riguardo alla irreperibilità dipendente da una formale dichiarazione intervenuta nella sede processuale principale (evidentemente già preceduta dalle ricerche infruttuose previste per l'adozione di tale provvedimento dell'A.G.), occorre chiarire che non può ritenersi sussistente a carico del difensore - prima di richiedere il compenso con la procedura *ex art.* 117 D.P.R. n. 115/2002 - l'onere di esperire nuove ricerche dell'imputato allo scopo di fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile. Resta salva l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'A.G. e prima dell'attivazione del recupero del credito *ex art.* 117 DPR 115/2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi. In tale caso, ovviamente, la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

➤ Ciò detto, quanto alla nozione di irreperibilità di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002, si ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che equipara alla irreperibilità di diritto (tale da presupporre un formale provvedimento reso dall'Autorità Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, del giudizio o, in sede di esecuzione, dopo la condanna), quella condizione di irreperibilità del patrocinato che afferisce ad una situazione di fatto di sostanziale irrintracciabilità del soggetto stesso: condizione che, pur indipendente da una pronuncia processuale, è tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.

➤ Quanto, invece, alla individuazione in concreto dei criteri utili per identificare il soggetto irreperibile di fatto, si ritiene che:


- nel caso di soggetto (italiano o straniero) che abbia una residenza risultante dagli atti processuali, occorrerà - da parte del difensore che intenda richiedere la liquidazione dei compensi avvalendosi della disciplina dell'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 - mettere in moto, in seguito alla notificazione con esito negativo dell'atto di costituzione in mora precedentemente inviato presso la predetta residenza (raccomandata restituita dal servizio postale), una verifica anagrafica, all'esito della quale il soggetto potrà essere considerato irreperibile di fatto qualora dovesse risultare irrintracciabile anagraficamente, quindi cancellato, ovvero emigrato per luogo sconosciuto. Pertanto, il difensore dovrà allegare alla propria istanza di liquidazione un certificato anagrafico. Qualora, invece, dalle ricerche anagrafiche avviate con le modalità di cui sopra, il soggetto risulti emigrato verso altro comune, le ricerche andranno ripetute presso il nuovo comune;

M

- o nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso terzi occorrerà valutare se si possa o meno ragionevolmente ritenere il soggetto dimorante nel luogo di elezione: invero, mentre nella prima ipotesi (soggetto ragionevolmente dimorante nel luogo di elezione) dovrà essere attivata la procedura per il recupero del credito professionale prevista dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, nella seconda ipotesi (soggetto ragionevolmente non dimorante nel luogo di elezione di domicilio) il patrocinato potrà essere considerato irreperibile qualora non venga rintracciato presso la residenza anagrafica: in tal caso non dovrà richiedersi il previo tentativo del difensore di attivare la procedura per il recupero del proprio credito professionale, risultando di assai improbabile realizzazione. Analogamente, nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso il difensore (dovendo ovviamente escludersi che il patrocinato possa ritenersi dimorante nel predetto luogo), il soggetto si considera irreperibile di fatto, qualora anche in tal caso non venga rintracciato presso la residenza anagrafica. Analogamente nel caso in cui il soggetto sia senza fissa dimora o ne sia sconosciuta la residenza anagrafica;
- o nel caso di soggetto straniero è onere del difensore, al fine considerare irreperibile di fatto il predetto soggetto e, dunque, prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117, D.P.R. citato, produrre l'attestazione del DAP in merito allo stato di non detenzione del soggetto.

tutto ciò premesso, con il presente atto, convengono quanto segue:

1. è concordata tra il Tribunale di Genova, in riferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Genova, e l'Ordine degli Avvocati di Genova, l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
2. A tal fine i difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione, chiedendo l'applicazione del presente protocollo.
3. il Magistrato onorario provvederà alla liquidazione immediata ferma restando, comunque, sia, per la parte, la possibilità di deposito delle richieste in Cancelleria, sia, per il Giudice, di effettuare liquidazioni diverse, applicando in tal caso specificamente i parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55. Anche il difensore, ogniqualvolta ritenga che il procedimento trattato non rientri tra quelli oggetto del protocollo, ovvero non intenda aderire al protocollo, può chiedere liquidazioni diverse. La liquidazione immediata in udienza, alla presenza del difensore e del PM, solleva la Cancelleria dalle comunicazioni di rito. Alla tariffa standard come sopra concordata dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.



4. L'adesione al presente protocollo comporta, da parte del difensore, rinunzia all'impugnazione del decreto di liquidazione.
5. La tariffa standard concordata prescinde dal numero di udienze necessarie per definire il processo perché nel D.M. 55/2014 è stato appositamente escluso tale parametro; essa è stata concordemente individuata in una somma iniziale individuata tra minimi e massimi previsti nel D.M. citato, con le riduzioni previste per la liquidazione a spese dello Stato.


GIUDICE DI PACE

- a) Nel caso di processo che si definisca per abrogazione o depenalizzazione del reato o per remissione di querela o *ex art.* 34 e 35 D. L.vo n. 274/2000 o per oblazione o per prescrizione o per morte del reo o per questioni di competenza, nonché in tutti i processi per reati previsti dal D. L.vo n. 286/1998, il compenso è pari ad euro 500,00 (cinquecento/00).
- b) Nel caso del dibattimento, il compenso è pari ad euro 750,00 (settecentocinquanta/00).
- c) Nel caso di procedimento camerale per incidente di esecuzione o di provvedimenti emessi *de plano*, il compenso è ordinariamente pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00); nei casi più complessi, che si individuano in quelli che richiedono ricorso motivato da parte dell'interessato, il compenso può essere raddoppiato.
- d) Nel caso di assistenza e difesa di più soggetti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30% fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10%, per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite.
- e) Nel caso in cui l'avvocato difenda un soggetto che rivesta sia la qualità di persona offesa che quella di imputato (come ad es. nel caso di querele reciproche), il compenso è unico e può essere aumentato del 20%.
- f) Nel caso in cui l'avvocato abbia inutilmente esperito le necessarie procedure per il recupero dei crediti professionali, *ex art.* 116 D.P.R. n. 115/2002, il compenso è forfettariamente stabilito nella misura di euro 500,00 per spese del difensore d'ufficio di soggetto non irreperibile, preordinate al recupero del credito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale di Genova f.f. (Dott.ssa Franca Borzone)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova (Avv. Alessandro Vaccaro)



E' copia conforme all'originale
Genova N. 28-5-2018

IL CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Anna MILLESIMO)